

LA FALCIDIA DEI CREDITI NEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 8 COMMA 1 BIS L. 3/2012.

Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n.65.

ASTORRE MANCINI

Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n.65.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 533 c.p.c. resa anteriormente all'apertura della procedura - Falcidiabilità del credito - Ammissibilità

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis l. 3/2012 nella parte in cui non stabilisce che «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione».

Invero, è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis l.3/2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Applicazione analogica dell'art. 44 l. fall. - Esclusione – Inefficacia dei pagamenti del debitore ceduto – Decorrenza - Omologazione del piano - Condizioni

I pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, fino a quando il piano del consumatore non viene omologato, sono efficaci. Non è applicabile al piano del consumatore la disciplina di cui all'art. 44 l. fall., che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento; è, infatti, l'omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l'art. 13, comma 4, della legge n. 3 del 2012”.

1. L'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012: l'ambito della questione

Come noto, il d.l. 2020/137 convertito dalla l. 2020/176 (c.d. miniriforma di Natale) ha introdotto l'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012, per cui *“la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*.

La norma ha codificato l'orientamento prevalente espresso negli anni dalla giurisprudenza di merito, fugando dubbi e perplessità emersi proprio in riferimento alle procedure di sovraindebitamento diverse dalla liquidazione; peraltro, la disposizione è letteralmente riferita al solo piano del consumatore - ancorché l'art. 8 sia rubricato *“Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”* - ma non vi è ragione per escludere dal suo perimetro di applicazione anche l'accordo di composizione della crisi¹.

Il legislatore ha tuttavia limitato la previsione normativa alla sola fattispecie della cessione volontaria del quinto, escludendo l'ordinanza giudiziale di assegnazione resa anteriormente all'apertura della procedura di sovraindebitamento, ciò che ha dato nuovo impulso al dibattito intorno alla questione dell'individuazione del regime di stabilità ed opponibilità dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. nelle procedure da crisi da sovraindebitamento.

Il tribunale di Livorno aveva quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza ex art. 3 Cost. dell'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012, che **ha limitato la possibilità di falcidia o ristrutturazione ai soli debiti derivanti da cessione volontaria del quinto, non disciplinando l'ipotesi di assegnazione** all'esito di procedura esecutiva presso terzi, ritenendo *“di non poter estendere in via analogica la disposizione dettata per la cessione volontaria del quinto anche alle ordinanze giudiziali di assegnazione, stante il carattere specifico ed espresso della norma”*.

Fino all'odierno intervento della Corte Costituzionale, peraltro, sulla questione il dibattito ha dato conto di posizioni non univoche, in giurisprudenza ed in dottrina².

¹ In tal senso, una prima giurisprudenza ha statuito che detta disposizione, *“pur prevista per il piano del consumatore, è sicuramente estensibile anche all'accordo avendo il medesimo la stessa natura di matrice concordataria”* (Tribunale di Livorno 21 maggio 2021, est. Pastorelli, in questa Rivista); Tribunale di Genova 24 settembre 2021, est. Spera, inedita, ha, inoltre, ritenuto *“applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento l'inopponibilità della cessione del quinto che il nuovo art. 8 comma 1 bis l. 3/2012 esplicitamente solo per il piano del consumatore”*.

² In dottrina, ad esempio, C.TRENTINI, in *“Le procedure di sovraindebitamento”*, Milano, 2021, pagg. 294-295, aveva offerto una lettura restrittiva della nuova disposizione dell'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012, per cui *“l'espressa menzione di certe tipologie, di rapporti e di crediti futuri, sembra limitare la norma, d'indubbio beneficio, e quindi eccezionale, ai soli casi menzionati. [...] E deve allora concludersi per l'affermazione, in termini generali, che, con la riforma del dicembre 2020, la questione circa l'opponibilità*

Il caso al vaglio del giudice rimettente

Il Tribunale di Livorno aveva, dunque, rimesso la questione alla Corte Costituzionale con la decisione 30 marzo 2021³, sollevando l'incostituzionalità in riferimento alla falcidiabilità dei crediti già interessati da un'ordinanza di assegnazione, in quanto ipotesi non contemplata dal citato art. 8, comma 1 *bis* l. 3/2012.

Nel caso deciso dal giudice rimettente, il creditore aveva ottenuto un provvedimento di assegnazione del quinto dello stipendio, non impugnato e quindi definitivo, ma il piano del consumatore prevedeva la falcidia del relativo credito sul presupposto della inopponibilità dell'ordinanza giudiziale alla procedura di sovraindebitamento.

Il giudice livornese aveva, quindi, ritenuto inammissibile il piano con cui si pretendeva di mettere a disposizione dei creditori le somme oggetto di esecuzione, sul presupposto che nel piano del consumatore non è prevista una sospensione automatica delle procedure esecutive, che, viceversa, opera nell'ambito del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 l. fall.

Il debitore aveva proposto reclamo contro il provvedimento di inammissibilità del piano, invocando l'applicazione analogica dell'art. 44 l. fall., che rende inefficaci i pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, per cui l'omologa determinerebbe definitivamente la cessazione del pignoramento e il credito residuo sarebbe assoggettato alle condizioni previste dal piano omologato.

Il tribunale in sede di reclamo - rimettente la questione alla Corte - non aderiva alla ricostruzione prospettata dal reclamante e confermava la decisione del primo giudice, osservando che :

a) la semplice natura concorsuale della procedura del piano del consumatore non può comportare di per sé la possibilità di applicazione analogica dell'art. 44 l. fall., *“posto che nel piano del consumatore non si verifica, pacificamente, alcuno ‘spossessamento’ del debitore e la*

della cessione dei crediti futuri alla procedura è da considerarsi positivamente risolta: le cessioni sono, in linea di principio, opponibili alla procedura, fatta salva la facoltà - nella sola procedura di piano del consumatore, per i soli rapporti obbligatori menzionati nell'art. 8, comma 1 bis, e soltanto con riferimento alle cessioni di quinto dello stipendio, del TFR e della pensione – di falcidiare detti crediti”.

Per una ricostruzione della questione e delle diverse posizioni assunte in dottrina e in giurisprudenza, mi permetto di rinviare al contributo di A.MANCINI - A.MUNARIN, *“Sovraindebitamento: sull'opponibilità dell'ordinanza di assegnazione resa nel pignoramento presso terzi”*, settembre 2021, in questa Rivista, al link: https://blog.ilcaso.it/news_1155/29-09-21/Sovraindebitamento-sull'opponibilit _dell'ordinanza_di_assegnazione_resa_nel_pignoramento_presso_terzi

³ La decisione si legge in questa Rivista al link:

<http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25219>

Tra i numerosi commenti segnaliamo i contributi di G.LIMITONE, *“L'ordinanza di assegnazione definitiva: credito dell'usuraio (absit iniuria verbis), concorso dei creditori e ratio antiusura delle procedure di sovraindebitamento”*, in questa Rivista, maggio 2021, e F.CESARE, *“Questione di costituzionalità sulla cessione del quinto nel sovraindebitamento”*, in *IFallimentarista*, luglio 2021.

disposizione dell'art. 44 l. fall. è diretta conseguenza del generale vincolo di indisponibilità di cui al precedente art. 42 l. fall. ”;

b) analogamente, la Corte di Cassazione, con riferimento al concordato preventivo (“*procedura concorsuale per molti versi analoga al piano del consumatore*”) ha avuto modo di chiarire che, non operando alcuno ‘spossessamento’ del debitore, non può trovare applicazione l'art. 44 l. fall. e quindi non possono privarsi di efficacia le ordinanze di assegnazione anteriori rispetto alla iscrizione della domanda di concordato, rimanendo validi e dovuti i pagamenti, effettuati anche successivamente (cfr., anche di recente, Cass. 15.2.2021 n.3850).

Il Tribunale sollevava, tuttavia, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 *bis* l. 3/2012 che, se da un lato consente per legge, espressamente, la falcidia del credito ceduto, dall’altro lato, nulla dice in ordine alla possibilità di falcidiare, all’interno del piano, anche il credito portato da provvedimento giudiziale definitivo.

La disposizione si riferirebbe in modo espresso alla cessione volontaria, così dimostrando che il legislatore, pur a fronte di una disputa interpretativa che riguardava entrambe le ipotesi - la cessione volontaria e l’assegnazione giudiziale - avrebbe inteso provvedere unicamente con riferimento alla prima.

Del resto - osserva il giudice rimettente - “*nel caso dell’assegnazione occorrerebbe privare di efficacia (non un precedente atto negoziale ma) un provvedimento giudiziale definitivo, conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa*”, sicché l’estensione analogica dell’art. 44 l. fall. urterebbe contro “*il principio normativo di intangibilità degli atti esecutivi già compiuti ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.*”

2. La decisione Corte Cost. 10 marzo 2022 n.65.

Con la decisione in rassegna la Corte ha statuito in ordine a due importanti profili:

i) da un lato, ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 1 bis l. 3/2012, nel *senso contrario* alla lettura della norma fornita dal giudice rimettente,

ii) dall’altro lato, ha ribadito l’inammissibilità dell’estensione analogica dell’art. 44 l. fall. al piano del consumatore, *in conformità* alla valutazione operata dallo stesso tribunale toscano.

Analizziamo meglio le due statuizioni.

2.1. La corretta interpretazione dell’art. 8 comma 1 bis l. 3/2012

Con la pronuncia in rassegna il Giudice delle leggi dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 *bis* l. 3/2012 sollevata dal tribunale toscano, statuendo che **la falcidia può riguardare anche la cessione coattiva del credito, portata dall’ordinanza di assegnazione.**

La Corte osserva in primo luogo che la norma non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito *tout court*, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale.

Quindi, *“se può ritenersi che l'accostamento, nell'art. 8 comma 1 bis, della cessione del credito al contratto di finanziamento sia subito evocativo di una cessione volontaria, d'altro canto, l'espressione cessione del credito, non altrimenti qualificata, non può certo a priori escludere una cessione coattiva del credito”*.

Sotto diverso profilo, la Corte osserva che sebbene la disposizione evochi una specifica fonte del debito da ristrutturare, ossia il *contratto di finanziamento*, sarebbe del tutto irrazionale, prima ancora che irragionevole, escludere dal piano di ristrutturazione le posizioni debitorie, rispetto alle quali abbia avuto luogo la cessione del credito, sol perché abbiano fonte in contratti diversi da quello di finanziamento.

Quanto alla seconda obiezione del giudice rimettente - per cui ammettere la falcidia del credito oggetto di ordinanza giudiziale di assegnazione *“implicherebbero un privare di efficacia (non un precedente atto negoziale ma) un provvedimento giudiziale definitivo, conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa”* - la Corte rileva che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento.

Ciò conduce a ritenere che l'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto.

Per cui, precisa la Corte, *“il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo”*, ma si limita, ex art. 553 c.p.c., ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva⁴.

⁴ Ancora, osserva la Corte, *“attribuire all'effetto traslativo derivante dall'assegnazione giudiziale una vincolatività differente rispetto a quella riconosciuta all'effetto della cessione volontaria sarebbe equivalente a ritenere che il trasferimento della proprietà attuato con una vendita forzata sia 'più forte e vincolante' dell'effetto traslativo generato da un atto di autonomia privata”*.

2.2. L'esclusione dell'applicazione analogica dell'art. 44 l. fall. al piano del consumatore.

2.2.1. Le soluzioni della giurisprudenza di merito

Con la decisione in commento la Corte ha preso posizione anche sul tema dell'applicazione analogica dell'art. 44 l. fall. al piano del consumatore, molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza⁵, aderendo sostanzialmente al *decisum* del tribunale toscano.

Fino all'odierna pronuncia, il tema riguardante l'opponibilità dell'ordinanza definitiva di assegnazione del credito nelle procedure di espropriazione presso terzi si presentava ancora più problematico nel piano del consumatore e nell'accordo, rispetto alla liquidazione del patrimonio, procedura quest'ultima assimilabile al fallimento.

Ciò perché - nonostante sia indubbia la loro natura di procedure concorsuali - dette procedure non involgono necessariamente i beni del sovraindebitato nella loro universalità, ben potendo il piano o l'accordo riguardare solo alcune risorse o utilità del patrimonio del debitore, per cui ci si poneva il problema della efficacia o meno del pagamento effettuato al cessionario dal debitore ceduto.

Ma soprattutto, è noto che nel piano e nell'accordo non si verifica alcun spossessamento dei beni, il debitore mantiene la disponibilità del proprio patrimonio essendo assoggettato alle sole limitazioni rappresentate dall'art. 10 comma 3 *bis* (compimento degli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione) e dal divieto, sanzionato con l'inefficacia, di effettuare pagamenti ed atti dispositivi in violazione dell'accordo o del piano del consumatore.

La questione è stata dunque, fino ad oggi, variamente decisa dalla giurisprudenza di merito⁶.

⁵ Come noto l'art. 44 comma 1 l. fall., per cui *“tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”*, non è stato espressamente richiamato nella l. 3/2012, come pure la giurisprudenza di merito - per lungo tempo, almeno fino alla decisione Cass. 2019/17834 - ha escluso che operasse nelle procedura di sovraindebitamento il principio di cristallizzazione del passivo determinato dal deposito della domanda, sancito per il fallimento dall'art. 55 l. fall., per cui dalla data dichiarativa del fallimento tutti i debiti si intendono scaduti.

⁶ Tribunale di Grosseto 16 marzo 2021, in questa Rivista, ha dichiarato l'inopponibilità dell'ordinanza di assegnazione in fattispecie di piano del consumatore, con riferimento ai pagamenti successivi al deposito della domanda di omologa, facendo applicazione analogica dell'art. 44 l. fall.

Tribunale di Livorno 22 aprile 2021, in questa Rivista, in fattispecie di piano del consumatore ha statuito che *“il credito di X, che ha già ottenuto l'assegnazione del quinto della pensione del sig. Y con provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo, non può essere posto nel nulla. Pertanto correttamente tale debito è stato escluso dal piano del consumatore e sarà pagato al 100% mediante la trattenuta del quinto della pensione del sig. Y in esecuzione di tale ordinanza. [...] Non è stato dunque considerato nel piano il debito nei confronti di X di originari € 15.655,00 essendo divenuta definitiva la ordinanza di assegnazione pronunciata dal GdE nel procedimento esecutivo promosso da tale società”*.

2.2.2. La statuizione *incidenter tantum* di Corte Cost. n.65/2022 sul richiamo analogico dell'art. 44 l. fall.

Il passaggio contenuto in sentenza in merito all'applicazione dell'art. 44 l. fall., appare in realtà piuttosto succinto e sintetico, tale da consentirci un richiamo integrale dello stesso:

“È allora opportuno, innanzitutto, chiarire che, fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci.

In questa prospettiva, deve confermarsi – come del resto sostiene anche il rimettente – la non applicabilità alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione della disciplina di cui all'art. 44 della legge fallimentare, che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento.

Nel caso della procedura concorsuale in esame è, infatti, l'omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l'art. 13, comma 4, della legge n. 3 del 2012”.

L'applicazione analogica al sovraindebitamento del disposto dell'art. 44 l. fall., negata dal Giudice delle leggi, non appariva, in realtà, del tutto convincente: piuttosto che con il richiamo alle disposizioni tipiche della procedura fallimentare, la dottrina più attenta aveva valorizzato il dato rappresentato dalla natura concorsuale delle procedure di sovraindebitamento e, quindi, dei principi trasversali all'intero sistema concorsuale, quali la *par condicio creditorum*, la cristallizzazione del passivo ed il divieto del pagamento di crediti anteriori, la cui immanenza impongono di concludere, in termini generali, per l'inefficacia dei

Tribunale di Parma 28 febbraio 2021, in questa Rivista, resa in fattispecie di piano del consumatore, ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio, con l'imposizione all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito, osservando che *“il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari”.*

Si segnala anche la risposta al Forum di Fallco, resa in data 15.1.2021: *“Si pone il problema se l'inefficacia dei pagamento di cui all'art. 44 l. fall. vale anche nel caso del piano del consumatore? La l. 3/2012 non contiene una norma simile né rinvia agli artt. 35, 42 e 44 l. fall., per cui si possono fare solo supposizioni. Se si trattasse di liquidazione del patrimonio, non avremmo dubbi sull'applicabilità, e nel caso del piano del consumatore azzardiamo la stessa soluzione; si tratta, infatti, pur sempre di una procedura a carattere concorsuale che vincola tutti i creditori i quali dovranno essere pagati secondo la proposta omologata, per cui ci sembra che dal momento in cui il giudice, con il decreto che fissa l'udienza, dispone la sospensione dei procedimenti esecutivi, il creditore pignorante non possa più ricevere il pagamento anche se il credito è stato già assegnato”* (in www.fallcoweb.it).

pagamenti effettuati dal debitore, o con provvista di questi, dopo l'avvio della procedura⁷.

In giurisprudenza alcune pronunce⁸, in linea con la decisione in commento - negando l'applicabilità dell'art. 44 l. fall. al sovraindebitamento, sul presupposto implicito che tale disposizione costituisce un *“logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento”* stesso, di cui al precedente art. 42 comma 1 l. fall.⁹ - avevano osservato opportunamente che nel sovraindebitamento non trova applicazione il cd. "spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l. fall. (cui consegue, appunto, l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo il fallimento, ex art. 44 l. fall.), ma, appunto, *“opera un diverso congegno”*¹⁰, analogamente al concordato preventivo in cui il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale¹¹.

⁷ Così G.LIMITONE, cit., aveva osservato che *“non si tratta proprio di affermare l'inefficacia dei pagamenti ex latere debitoris, bensì - muovendo dal principio per cui la procedura di sovraindebitamento ha natura concorsuale - la totale incompatibilità della riscossione coattiva ex latere creditoris, sia pure sulla base di un titolo definitivo, con l'apertura del concorso, per la semplice ragione che il creditore munito di titolo esecutivo definitivo andrebbe a riscuotere integralmente il suo credito in barba al concorso, che implica invece la falcidia di tutti crediti anteriori alla sua apertura e ciò non può che essere ritenuto inammissibile”*.

⁸ Cfr. Tribunale di Mantova 20 aprile 2021, est. Bernardi, in questa Rivista, resa, tuttavia, in procedura liquidatoria.

⁹ Così Cass. 13 gennaio 2021 n.377, est. Campese; cfr. altresì Cass. 2018/3086.

¹⁰ La formula è ripresa dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. 15 febbraio 2021 n.3850, est. Di Marzio. Osserva la S.C. che non a caso l'art. 169 l. fall. non include l'art. 44 l. fall. tra le disposizioni applicabili al concordato preventivo, per cui *“tale assetto non è frutto di un difetto di coordinamento. [...] L'art. 44 l. fall. è un corollario anzitutto del precedente art. 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito “dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni”, nonché dell'art. 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore. [...] Per cui in ambito fallimentare può trovare applicazione la disposizione dettata dall'art. 44, comma 1 secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Viceversa, la procedura di concordato preventivo comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio”*.

¹¹ In altro contributo, peraltro, ci siamo permessi di osservare che la ricostruzione dello spossessamento cd. ‘attenuato’ non è convincente nella liquidazione dei beni, a fronte di due elementi di diritto positivo difficilmente superabili. Il primo è rappresentato dalle disposizioni della l. 3/2012, peraltro trasversali alle tre procedure ivi regolate, che equiparano il decreto di apertura della procedura al pignoramento (art. 10 comma 5 l. 3/2012 per l'accordo; art. 12 bis comma 7 per il piano del consumatore; art. 14 quinquies comma 3 per la liquidazione del patrimonio). Dette disposizioni avevano consentito alla dottrina di ritenere che *“l'apertura della procedura incide non solo nella disponibilità materiale dei beni oggetto della medesima, ma altresì sulla disponibilità giuridica degli*

Tuttavia, la pronuncia di legittimità in commento si spinge a dire qualcosa di più, fissando nella data di omologazione del piano il momento a decorrere del quale i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto *possono* ritenersi inefficaci, ove non conformi al piano omologato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 4 l. 3/2012¹².

La Corte statuisce, dunque, che “*fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci*” e che l'inefficacia di pagamento successivi all'omologa consegue, appunto, alla non conformità degli stessi con il piano omologato.

Ad una prima e sommaria analisi, viene in evidenza che i Giudici non operano alcun cenno alla possibilità di sospensione dell'azione esecutiva pendente (che nel piano del consumatore, come noto, non è automatica ma solo facoltativa e viene disposta dall'art. 12 *bis* comma 2 l. 3/2012, solitamente con il decreto di fissazione dell'udienza), malgrado detto provvedimento anticipatorio sia idoneo ad inibire i pagamenti del debitore ceduto.

Il mancato riferimento potrebbe giustificarsi con l'assunto, svolto per inciso, per cui l'ordinanza di assegnazione “*conclude la procedura di espropriazione presso terzi*”, a conferma implicita dell'orientamento giurisprudenziale che considera non più pendente l'esecuzione dopo l'assegnazione, conseguendo all'ordinanza l'immediato trasferimento del

stessi” (così DONZELLI, in “*Prime riflessioni sui profili processuali delle procedure di sovraindebitamento*”, in Dir. Fall., 2013, 609 ss.).

Il secondo elemento di diritto positivo - specifico della liquidazione - si rinviene nella disposizione dell'art. 14 novies, comma 2, primo periodo, l. 3/2012, per cui nella liquidazione dei beni “*il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione*”. Tale norma ha portato a dire che “*a dispetto della mancanza [nella legge 3/2012, n.d.r.] di una norma di tenore corrispondente a quello dell'art. 42 l. fall., non v'è motivo per dubitare che anche nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione del patrimonio abbia a prodursi lo stesso fenomeno di spossessamento, e, può aggiungersi, di **spossessamento 'pieno'**, comminato dalla norma citata nei confronti del debitore fallito*” (MONTANARI-BACCAGLINI-BARONCINI, “*La liquidazione del patrimonio del debitore non fallibile*”, in AA.VV., “*La nuova disciplina del sovraindebitamento*”, collana “*Le riforme del diritto italiano*”, Torino, settembre 2021, pag.351).

¹² L'art. 13 comma 4, rubricata “*Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore*”, dispone che “*I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3*”.

In ordine a tale disposizione, peraltro, si è osservato che “*La tutela dei creditori anteriori pare, anzi, rafforzata rispetto a quanto accade nelle procedure maggiori [...] Diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di consecuzione fra procedura di concordato preventivo e fallimento, il recupero di atti e pagamenti compiuti in difformità alla proposta o al piano in corso di esecuzione non passa attraverso l'ordinaria azione revocatoria, bensì attraverso una più agevole azione di inefficacia, senza limiti temporali ed incentrata sulla verifica di inclusione o meno dell'atto impugnato nel piano di sovraindebitamento*” (P.RUSSOLILLO, “*La fase dell'esecuzione e le patologie nelle procedure di accordo di composizione della crisi e piano del consumatore*”, in *dirittodellacrisi*, giugno 2021).

credito dal debitore esecutato al creditore precedente (per cui non potrebbe più disporsi la sospensione di un'esecuzione conclusa)¹³.

Una seconda considerazione riguarda la possibile inefficacia dei pagamenti del terzo, menzionata dalla Corte riguardo al solo periodo *successivo* all'omologa del piano: è noto, tuttavia, che il richiamato art.13 comma 4, dettato per la fase esecutiva del piano, viene normalmente ritenuto applicabile anche con riferimento all'apertura della procedura, essendo evidentemente che durante la pendenza della stessa il debitore non possa eseguire pagamenti di crediti anteriori e porre in essere atti dispositivi in difformità alle previsioni del piano di cui si chiede l'omologazione¹⁴; in tal senso dovrebbe concludersi che, ove difformi dal piano, anche i pagamenti effettuati prima dell'omologa siano inefficaci.

Riguardo, infine, ai pagamenti effettuati *dopo* l'avvio della procedura ma in conformità al piano, dovrebbe concludersi - stante la falciatura riguardante anche il credito assegnato - da un lato, che l'importo del credito dell'assegnatario su cui calcolare la percentuale di pagamento prevista dal piano sarà quello esistente alla data del deposito del ricorso, e dall'altro lato, che i pagamenti eseguiti in favore di detto creditore dopo il deposito del ricorso dovranno essere imputati alla somma falciata da corrispondere in esecuzione del piano.

¹³ Cass. 5 giugno 2020 n.10820, in questa Rivista.

¹⁴ Sono numerose le pronunce della giurisprudenza di merito per cui "*In data successiva a quella di deposito del ricorso non sono ammessi pagamenti particolari a favore dei soggetti titolari di crediti anteriori, ivi compresi i pagamenti previsti da pregressi accordi di cessioni del quinto intercorsi tra il consumatore ed il singolo creditore*" (Tribunale di La Spezia 22 aprile 2020, in questa Rivista), sempre con eccezione - nel piano del consumatore - dei pagamenti eseguiti nelle procedure esecutive non sospese dal Giudice, purché conformi al piano proposto.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Ita
Corte dei diritti fondamentali dell
Corte dei valori, della cittadinanza
I Presidenti della Re
L'Isola nation

Sentenza **65/2022**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente AMATO - Redattore NAVARRETTA

Camera di Consiglio del **26/01/2022** Decisione del **26/01/2022**

Deposito del **10/03/2022** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 8, c. 1° bis, della legge 27/01/2012, n. 3, come introdotto dall'art. 4 ter, c. 1°, lett. d), del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176.

Massime:

Atti decisi: **ord. 121/2021**

SENTENZA N. 65

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione civile, nel procedimento tra M. C. e altro, con ordinanza del 7 aprile 2021, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 7 aprile 2021, iscritta al n. 121 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Livorno, sezione civile, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione».

2.– Il giudice a quo riferisce che, in data 26 ottobre 2020, i signori M. C. e M. G. depositavano presso il Tribunale di Livorno una proposta congiunta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il piano prevedeva l'impegno a corrispondere settantasette rate mensili, ciascuna di euro 200,00, destinate al soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati (rate sino alla numero ventinove) e al pagamento (con le successive rate) del 18,64 per cento dei crediti chirografari.

2.1.– Il rimettente espone che, con provvedimento del 21 gennaio 2021, il giudice designato dichiarava inammissibile la richiesta di omologa del piano del consumatore, osservando che, in data 28 ottobre 2020, la società I. N. spa, titolare di un credito chirografario pari a euro 43.502,63, inserito nel piano, aveva ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio di M. C.

Il citato provvedimento di assegnazione, non impugnato e dunque divenuto definitivo, rendeva impossibile, ad avviso del giudice designato, l'approvazione del piano, atteso che **nella procedura di sovraindebitamento non è prevista una sospensione automatica delle procedure esecutive**, che, viceversa, opera nell'ambito del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa».

Il rimettente riferisce, di seguito, che gli originari istanti proponevano tempestivo reclamo al Collegio contro il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la proposta di piano. In particolare, invocavano l'applicazione analogica dell'art. 44 della legge fallimentare, che rende inefficaci i pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento. Tale argomento – secondo i reclamanti – consentirebbe l'approvazione del piano, la cui omologa farebbe poi cessare definitivamente il pignoramento, imponendo il pagamento del credito residuo secondo le condizioni previste dal piano medesimo.

2.2.– Il Collegio rimettente non aderisce alla citata ricostruzione e, viceversa, condivide l'impostazione del provvedimento reclamato, **escludendo che la natura concorsuale della procedura del piano di ristrutturazione possa comportare di per sé l'applicazione analogica delle disposizioni dettate per il fallimento e, segnatamente, dell'art. 44 della legge fallimentare.**

In particolare, il giudice a quo osserva che il citato art. 44 è diretta conseguenza del generale vincolo di indisponibilità di cui al precedente art. 42, laddove nella procedura da sovraindebitamento in esame non si verificherebbe, viceversa, alcuno "spossessamento" del debitore.

2.3.– Tanto premesso, il rimettente rileva che l'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 contempla la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. E che tale disposizione, in virtù del comma 2 del richiamato art. 4-ter del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, può regolare anche le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Tuttavia – secondo il rimettente – l'art. 8, comma 1-bis, pur essendo riferibile *ratione temporis* al giudizio a quo, non sarebbe ad esso applicabile, in quanto **non disciplinerebbe l'ipotesi in cui un credito del debitore principale abbia formato oggetto di assegnazione giudiziale all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi.**

Tale norma, ad avviso del giudice a quo, non potrebbe disciplinare la fattispecie in esame neppure in via analogica.

Da un lato, infatti, **la disposizione si riferirebbe in modo espresso alla cessione volontaria**, così dimostrando che il legislatore, pur a fronte di una disputa interpretativa che riguardava entrambe le ipotesi, la cessione volontaria e l'assegnazione giudiziale, avrebbe inteso provvedere unicamente con riferimento alla prima.

Da un altro lato, **«nel caso dell'assegnazione occorrerebbe privare di efficacia (non un precedente atto negoziale ma) un provvedimento giudiziale definitivo**, conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa», sicché un'interpretazione analogica urterebbe contro «il principio normativo di intangibilità degli atti esecutivi già compiuti ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.».

2.4.– Tale insieme di circostanze induce il rimettente a ritenere contrario a ragionevolezza, in violazione dell'art. 3 Cost., che l'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 limiti «la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli "debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione" e non [riguardi] anche [...] dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione».

3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare la questione non fondata.

L'Avvocatura ha, innanzitutto, osservato che le fattispecie poste a raffronto sono tra di loro diverse, posto che quella disciplinata nel comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 3 del 2012 concerne le cessioni del quinto su base volontaria, a garanzia di contratti di finanziamento in vista di una più certa estinzione dei debiti di restituzione, mentre quella oggetto del giudizio a quo è una cessione giudiziale, conseguente all'emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.

Nell'un caso la possibilità concessa al consumatore di includere nel piano i debiti garantiti mediante la cessione del quinto si giustificerebbe in chiave di maggior tutela del consumatore, il quale potrebbe essersi

determinato incautamente a contrarre la cessione del quinto e, dunque, attraverso il piano, potrebbe parzialmente rimediare a tale scelta. La cessione del quinto per via giudiziale, viceversa, rientrerebbe nel regime ordinario di composizione della crisi del consumatore e non vi sarebbe ragione per frustrare la tutela già pienamente ottenuta dal creditore, che si svolge sotto il controllo del giudice dell'esecuzione.

Tale diversità di ratio giustificerebbe, ad avviso dell'Avvocatura, la difforme disciplina e sarebbe, dunque, sufficiente a escludere la censura di irragionevolezza. Il regime differenziato sarebbe da ricondurre al ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, come confermerebbe la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non si avrebbe violazione del principio di eguaglianza, allorché le fattispecie di cui si denuncia il trattamento diversificato siano tra loro disomogenee.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 7 aprile 2021, iscritta al n. 121 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Livorno, sezione civile, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione».

1.1.– L'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 dispone quanto segue: «[1]a proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo». La disposizione, in virtù del comma 2 del richiamato art. 4-ter del d.l. n. 137 del 2020, si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

2.– Il rimettente è stato chiamato a decidere in merito al reclamo avverso il provvedimento del giudice designato, che aveva dichiarato inammissibile una proposta di piano di ristrutturazione, comprensiva di un debito rispetto al quale il relativo creditore aveva già ottenuto, all'esito di un procedimento di espropriazione presso terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio del debitore principale.

Il giudice a quo osserva che l'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 prevede la possibile falcidia e ristrutturazione dei soli debiti per i quali vi sia stata la cessione volontaria del credito, avente per oggetto il quinto dello stipendio (o del trattamento di fine rapporto o della pensione). Per converso, ritiene che la disposizione non disciplini l'ipotesi in cui un analogo credito del debitore abbia formato oggetto di assegnazione giudiziale all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi.

In particolare, non ritiene possibile ampliare in via ermeneutica la portata precettiva della norma.

Da un lato, la disposizione censurata si riferirebbe in modo espresso alla cessione volontaria, così dimostrando che il legislatore, pur a fronte di una disputa interpretativa che riguardava entrambe le ipotesi, la cessione volontaria e l'assegnazione giudiziale, avrebbe inteso provvedere unicamente con riferimento alla prima.

Da un altro lato, «nel caso dell'assegnazione occorrerebbe privare di efficacia (non un precedente atto negoziale ma) un provvedimento giudiziale definitivo, conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa»,

sicch  un'interpretazione analogica urterebbe contro «il principio normativo di intangibilit  degli atti esecutivi gi  compiuti ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.».

3.– Tali motivazioni, unitamente alla ritenuta esclusione dal raggio di applicazione dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa», della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, inducono il rimettente a ritenere contrario al principio di ragionevolezza, in violazione pertanto dell'art. 3 Cost., l'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012. La citata disposizione limiterebbe, infatti, «la possibilit  di falcidia e ristrutturazione ai soli “debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”» e irragionevolmente non includerebbe anche i debiti per i quali «il creditore abbia ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione».

4.– Nel giudizio   intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare la questione non fondata.

L'Avvocatura ha, infatti, sostenuto la disomogeneit  tra l'ipotesi della cessione volontaria del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e la cessione dei medesimi crediti disposta da un'ordinanza di assegnazione del credito emanata dal giudice dell'esecuzione. Ne ha, dunque, inferito la non irragionevolezza del loro diverso trattamento.

5.– La questione di legittimit  costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. non   fondata nei termini illustrati nella motivazione che segue.

6.– In via preliminare, questa Corte ritiene opportuno, ai fini dell'interpretazione dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012, delineare il quadro normativo nel quale si colloca la disposizione in esame e ricostruire la riflessione che ha condotto, con il d.l. n. 137 del 2020, all'inserimento nell'art. 8 del citato comma 1-bis.

6.1.– La legge n. 3 del 2012 – oggetto di successive modifiche – ha inteso, in generale, porre rimedio alle crisi da sovraindebitamento «non soggette n  assoggettabili a procedure concorsuali» diverse da quelle che la stessa disciplina introduce (art. 6, comma 1).

In particolare, gli artt. 8 e seguenti della legge n. 3 del 2012, come modificati dall'art. 18, comma 1, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, delineano uno strumento di composizione della crisi, il piano del consumatore, che consente a quest'ultimo di avanzare una proposta di «ristrutturazione dei debiti e [di] soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri» (art. 8, comma 1).

Il consumatore, assistito dall'organismo di composizione della crisi, ha facolt  di presentare una proposta che, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, della legge n. 3 del 2012, pu  condurre all'omologazione, senza che sia richiesto l'accordo dei creditori, ancorch  questi ultimi debbano essere informati della citata proposta e possano muovere contestazioni. Del resto, la loro soggezione al piano omologato viene controbilanciata dal necessario rigore con il quale il giudice   chiamato a verificare i presupposti di ammissibilit  e di fattibilit  del piano, e in ogni caso, «[q]uando uno dei creditori [...] contest[i la sua] convenienza [...], il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda» del medesimo capo della stessa legge (art. 12-bis, comma 4, della legge n. 3 del 2012).

Come gi  sottolineato da questa Corte, la finalit  della procedura   quella di «ricollocare utilmente all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni» (sentenza n. 245 del 2019), un soggetto – il consumatore – che, se sul piano contrattuale si connota per una debolezza derivante

dalla sua asimmetria informativa, nel quadro della disciplina in esame, che presuppone la condizione patologica del sovraindebitamento, mostra anche i segni di una fragilità economico-sociale.

L'obiettivo di consentire la ristrutturazione del maggior numero possibile dei debiti spiega, del resto, la facoltà contemplata dal legislatore di falciare e di ristrutturare, pur con i limiti imposti dall'art. 7, finanche i debiti relativi a crediti muniti di garanzie reali (privilegi, ipoteche e pegni).

Per converso, nel testo originario della legge n. 3 del 2012, anche dopo le modifiche introdotte con il d.l. n. 179 del 2012, come convertito, mancava qualsivoglia riferimento ai debiti, la cui modalità solutoria o la cui garanzia fossero stati affidati alla cessione di un credito; e questo ha alimentato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

6.2.– Occorre, a tal riguardo, precisare che la cessione del credito identifica il mero effetto giuridico del trasferimento del diritto di credito, che può dare attuazione a varie funzioni concrete.

In particolare, quando la cessione svolge una funzione solutoria, ossia integra una modalità di esecuzione diversa dall'adempimento, opera la disciplina di cui all'art. 1198, primo comma, del codice civile, secondo cui «quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti».

La cessione pro solvendo del credito, dunque, non è altro che una modalità di esecuzione della prestazione in luogo dell'adempimento che, sino alla riscossione, non estingue il debito, facendo persistere la responsabilità dell'obbligato principale (salvo quanto dispone l'art. 1267, secondo comma, cod. civ., al quale espressamente rimanda l'art. 1198, secondo comma, cod. civ.).

Tale perdurante responsabilità del debitore principale rendeva disarmonica la mancata inclusione, fra i debiti suscettibili di falciatura e di ristrutturazione, di quelli per i quali fosse stata disposta una modalità solutoria costituita dalla cessione del credito; e invero la medesima considerazione riguardava i debiti per i quali fosse stata prevista una cessione pro solvendo in funzione di garanzia.

Ove il debito nei confronti del creditore destinatario della citata modalità di esecuzione o beneficiario di tale garanzia fosse stato, infatti, sottratto alla possibile falciatura e ristrutturazione, il creditore cessionario avrebbe goduto del vantaggio di soddisfarsi in via esclusiva sul credito ceduto, potendo continuare ad avanzare pretese, in caso di mancato soddisfacimento integrale del suo diritto, sugli altri beni del debitore principale. In sostanza, l'esclusione dalla procedura concorsuale gli avrebbe garantito un trattamento privilegiato rispetto agli stessi creditori muniti di garanzie reali, in contrasto con la par condicio creditorum.

Le proposte di soluzione in via interpretativa del problema, unitamente agli auspici di un possibile intervento normativo, non ravvisavano, d'altro canto, un ostacolo alla possibile falciatura e ristrutturazione dei debiti in esame nell'efficacia traslativa della cessione del credito. Tale effetto riguarda, infatti, la modalità solutoria o l'attuazione della garanzia, sicché ben può l'obbligazione principale veder ridotta – tramite la falciatura – la sua entità, senza che ciò confligga con l'effetto traslativo del credito. Risulta semplicemente limitato, in maniera speculare, il quantum dovuto dal debitor debitoris al cessionario.

6.3.– A fronte del dibattito emerso con riferimento ai debiti da eseguire o da garantire con la cessione del credito, il legislatore è intervenuto, dapprima con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che ha profondamente mutato la disciplina del sovraindebitamento, contemplando espressamente – per quanto qui interessa – all'art. 67, comma 3, che il piano del consumatore (rinominato «piano di ristrutturazione dei debiti») «può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno».

Di seguito, in ragione del differimento dell'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2019 (prima al 15 agosto 2020, poi al 1° settembre 2021 e da ultimo al 16 maggio 2022), il legislatore ha ritenuto di approntare un ulteriore intervento in via d'urgenza, finalizzato a riallineare la normativa meno recente alle innovazioni nel frattempo introdotte dal codice della crisi.

Si è giunti in tal modo al d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020, che, proprio in sede di conversione, ha aggiunto con l'art. 4-ter, comma 1, lettera d), l'attuale art. 8, comma 1-bis, alla legge n. 3 del 2012. Tale disposizione dunque – con un contenuto ricalcato sull'art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 – stabilisce, come già precisato, che «[l]a proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo».

Il legislatore ha, in sostanza, consentito la falcidia e la ristrutturazione dei citati debiti, senza imporre specifici vincoli o limiti legali, posto che l'inciso finale della disposizione è chiaramente riferito alle operazioni di prestito su pegno. L'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, che recepisce il rinvio, stabilisce, infatti, che «[è] possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi».

7.– Tanto premesso, è possibile chiarire i termini dell'interpretazione della disposizione censurata che consentono di ritenere non fondata, nei sensi di seguito illustrati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

È sufficiente, infatti, lo strumento ermeneutico a includere nell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 l'ipotesi in cui la cessione del credito destinata a estinguere il debito costituisca l'effetto di un provvedimento giudiziale, ossia dell'ordinanza di assegnazione.

7.1.– La prima ragione, che induce il giudice a quo a escludere una possibile soluzione in via interpretativa del dubbio di irragionevolezza, attinge alla stessa formulazione testuale della disposizione che, secondo il rimettente, richiamerebbe in via esclusiva la cessione volontaria del credito.

7.1.1.– Tuttavia, se può ritenersi che l'accostamento, nell'art. 8, comma 1-bis, della cessione del credito al contratto di finanziamento sia subito evocativo di una cessione volontaria, d'altro canto, l'espressione cessione del credito, non altrimenti qualificata, non può certo a priori escludere una cessione coattiva del credito.

7.1.2.– Più in generale, è doveroso sottolineare, in considerazione della ratio stessa della disciplina, il tenore esemplificativo e non certo rigidamente tassativo della disposizione.

In primo luogo, sebbene l'art. 8, comma 1-bis, evochi una specifica fonte del debito da ristrutturare – ossia il contratto di finanziamento – sarebbe del tutto irrazionale, prima ancora che irragionevole, escludere dal piano di ristrutturazione debiti, rispetto ai quali abbia avuto luogo la cessione del credito, sol perché abbiano fonte in contratti diversi da quello di finanziamento.

In secondo luogo, la disposizione in esame richiama espressamente la cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e della pensione, vale a dire la cessione di crediti che solitamente offrono possibilità molto elevate di soddisfacimento, ma sarebbe addirittura paradossale che la norma non ricomprendesse (e, dunque, non consentisse la falcidia e la ristrutturazione di) debiti, la cui estinzione fosse stata affidata alla cessione di crediti futuri dalla solvibilità assai meno certa.

E ancora l'art. 8, comma 1-bis, per un verso, nell'evocare la cessione del credito, abbraccia tanto la cessione con funzione solutoria quanto quella con funzione di garanzia, ma, per un altro verso, non può che riferirsi alla sola cessione pro solvendo, posto che con una cessione pro soluto il debito sarebbe estinto e, dunque, non potrebbe operare alcuna falcidia.

Infine, come si è già anticipato, la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale.

7.2.– Ciò premesso, occorre, tuttavia, considerare anche la seconda e più puntuale obiezione sollevata dal rimettente in senso contrario a una soluzione ermeneutica del problema.

In particolare, il giudice ritiene che la falcidiabilità e la possibilità di ristrutturazione del credito implicherebbero un «privare di efficacia (non un precedente atto negoziale ma) un provvedimento giudiziale definitivo, conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa», sicché l'interpretazione, che lo stesso giudice a quo qualifica come analogica, urterebbe contro «il principio normativo di intangibilità degli atti esecutivi già compiuti ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.».

Senonché, non è condivisibile la tesi che differenzia l'effetto traslativo prodotto dall'assegnazione giudiziale del credito rispetto a quello scaturito da un atto di autonomia privata. Parimenti non coglie correttamente i termini del rapporto tra effetto traslativo e possibile ristrutturazione del debito il ritenere che ciò comporti lo scioglimento o la pura negazione di tale effetto, fermo restando che il problema atterrebbe comunque in generale all'effetto traslativo oramai prodottosi e non certo alla fonte da cui esso scaturisce.

7.2.1.– Deve, allora, in primo luogo, rilevarsi che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento.

L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto. Il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si limita – dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 553 del codice di procedura civile – ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva.

Attribuire all'effetto traslativo derivante dall'assegnazione giudiziale una vincolatività differente rispetto a quella riconosciuta all'effetto della cessione volontaria sarebbe equivalente a ritenere che il trasferimento della proprietà attuato con una vendita forzata sia “più forte e vincolante” dell'effetto traslativo generato da un atto di autonomia privata. Ma così non è e traspare in modo evidente dagli artt. 2919 e seguenti cod. civ.

In particolare, l'art. 2925 cod. civ. stabilisce la regola generale per cui «[l]e norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata» e, nello specifico, l'art. 2919, nel suo unico comma, cod. civ. prevede, tra l'altro, che «[l]a vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione». Pertanto, l'assegnazione trasferisce il diritto di credito che spettava a colui che subisce l'espropriazione, come se quest'ultimo lo avesse volontariamente ceduto al proprio creditore.

La sola differenza che emerge fra cessione volontaria e assegnazione giudiziale del credito non attiene, dunque, all'effetto traslativo, ma semmai al tipo di cessione.

Nel caso dell'assegnazione giudiziale l'art. 2928 cod. civ., cui rinvia l'inciso finale dell'art. 2925 cod. civ., stabilisce che la cessione del credito disposta dal giudice è sempre pro solvendo e, dunque, sino alla riscossione del credito, non estingue il debito principale, il che giustifica la possibile falcidia e ristrutturazione della persistente situazione debitoria.

Viceversa, nel caso della cessione volontaria, l'art. 1198 cod. civ. fa salva, rispetto alla regola generale della cessione pro solvendo, la possibile deroga convenzionale.

In sostanza, la differenza tra le due tipologie di cessioni attiene solo al meccanismo pro solvendo, quello che giustifica una possibile falcidia e ristrutturazione del persistente debito e che sussiste sempre nell'assegnazione giudiziale e di regola nella cessione volontaria. Per il resto, l'assegnazione giudiziale non fa che produrre il medesimo effetto traslativo del credito e non ha alcun fondamento giuridico il ritenere che la diversa fonte incida sulla vincolatività di tale effetto.

7.2.1.1.– Né a una diversa conclusione può in alcun modo addivenirsi, avendo riguardo al profilo dell'opponibilità della cessione del credito.

Il tema è dibattuto in termini generali e non con riferimento alla fonte da cui deriva l'effetto traslativo del credito. Del resto, la stessa tesi intermedia tra quella della non opponibilità e quella dell'opponibilità erga omnes, vale a dire la tesi della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 ottobre 2002, n. 15141), che plasma l'opponibilità sulla disciplina di cui all'art. 2918 cod. civ., lega il citato profilo alla durata della cessione (opponibile se inferiore ai tre anni) e, nel caso di una durata superiore, al rispetto di eventuali oneri pubblicitari, che si impongono agli atti di autonomia privata come ai provvedimenti giudiziali.

Peraltro, non può neppure tacersi che l'opponibilità ai terzi dell'effetto non inibisce comunque la falcidiabilità, ove solo si consideri che sono falcidiabili debiti relativi a crediti muniti di garanzie reali sicuramente opponibili ai terzi.

7.2.2.– Se, dunque, diversamente da quanto ritiene il giudice rimettente, l'effetto traslativo del credito e la sua opponibilità sono profili che si pongono nei medesimi termini sia che l'effetto derivi dalla fonte negoziale sia che discenda da quella giudiziale, parimenti si devono disattendere tanto le considerazioni che il giudice a quo svolge con riferimento all'incidenza della ristrutturazione del debito sull'effetto traslativo del credito, quanto le conclusioni che ne trae sul piano del giudizio di costituzionalità.

7.2.2.1.– È allora opportuno, innanzitutto, chiarire che, fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci.

In questa prospettiva, deve confermarsi – come del resto sostiene anche il rimettente – la non applicabilità alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione della disciplina di cui all'art. 44 della legge fallimentare, che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento.

Nel caso della procedura concorsuale in esame è, infatti, l'omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l'art. 13, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

7.2.2.2.– Venendo poi a considerare il rapporto fra la cessione del credito e la ristrutturazione del debito, che può essere prevista dal piano omologato, si sono invero delineate diverse interpretazioni dell'art. 8, comma 1-bis.

La tesi che riferisce la ristrutturazione dei debiti previsti nell'art. 8, comma 1-bis, alla sola facoltà di falcidia preserva, a ben vedere, la modalità di esecuzione costituita dalla cessione del credito, sicché il problema di un presunto scioglimento della fonte dell'effetto traslativo, sollevato dal giudice rimettente, neppure si pone: la falcidia, infatti, determina unicamente una speculare riduzione del quantum dovuto dal debitor debitoris.

Quanto alla tesi secondo cui il piano di ristrutturazione può anche cambiare la modalità di soddisfacimento del diritto legata alla cessione del credito, essa, invero, seppure non ravvisa in tale modalità una limitazione al tipo di ristrutturazione, la considera comunque un profilo di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione delle caratteristiche del debito da ristrutturare. Tra gli aspetti che connotano il debito, e che il giudice deve, chiaramente, ponderare nel valutare la fattibilità, l'ammissibilità e la convenienza del piano, vi è la stessa modalità con cui ne era stata disposta l'esecuzione o la garanzia, ossia la cessione del credito. Tale modalità può essere cambiata dal piano, con una modificazione che la sostituisce con una nuova modalità di soddisfacimento, ma tenendo conto di quella precedente, così come il piano prende in esame gli altri caratteri del debito, a partire dalla sua entità, senza che questo significhi sciogliere la fonte dell'originario debito che viene falcidiato. Del resto, gli stessi crediti muniti di garanzie reali possono essere soddisfatti con modalità diverse da quelle derivanti da tali garanzie, pur se in tal caso con i limiti legali disposti dall'art. 7 della legge n. 3 del 2012; né ciò equivale a negare l'effetto prodotto dalle garanzie medesime.

7.2.2.3.– Da ultimo – ed è il rilievo decisivo – il problema ermeneutico citato si pone in termini generali rispetto all'effetto traslativo del credito e, poiché prescinde dalla fonte da cui tale effetto scaturisce, non è idoneo a sorreggere il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice a quo.

8.– In conclusione, è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.

La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum.

Al contempo, essa è conforme al canone dell'interpretazione sistematica, là dove si coordina con le disposizioni codicistiche sopra menzionate (supra punto 7.2.1.), che fanno discendere dal provvedimento giudiziale di assegnazione del credito il medesimo effetto traslativo che può scaturire da una cessione volontaria.

Il complesso di ragioni teleologiche e sistematiche, sopra evocate, porta, dunque, alla luce il significato normativo conforme al parametro assiologico dell'art. 3 Cost.

Si deve, allora, concludere che la questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, avendo questa Corte più volte sottolineato che l'incertezza interpretativa e il dubbio di legittimità costituzionale si dileguano «una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione» (sentenza n. 206 del 2015, nonché negli stessi termini, sentenze n. 198 del 2003, n. 316 del 2001 e n. 113 del 2000).

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.